

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEI CIRCHI EQUESTRI, DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DELLE MANIFESTAZIONE DI CARATTERE
LUDICO**

Art.1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, che trae origine dal penultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni, ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi di divertimento, delle attività dello spettacolo viaggiante e **delle manifestazioni di carattere ludico.**

2. L'utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere acconsentito dall'Amministrazione previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.

3. L'installazione e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante sono subordinati al rilascio:

- **del provvedimento di concessione per l'occupazione dell'area interessata;**
- **della licenza temporanea per l'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni.**

Art.2

Concessione delle aree

1. Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi divertimento, delle singole attività dello spettacolo viaggiante e delle manifestazioni di carattere ludico, gli interessati devono presentare domanda in bollo, indirizzata al Comune di Trescore Cremasco.

2. Le istanze devono essere presentate non prima di sei mesi dalla data di inizio della installazione e comunque almeno **45 giorni** prima di tale data. Nel caso in cui la capienza complessiva della struttura sia superiore a 200 persone la richiesta deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'installazione.

3. L'istanza deve indicare:

- a) le generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
- b) gli estremi della licenza permanente all'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S, rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato;
- c) la denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68;
- d) le misure esatte dell'occupazione ai fini dell'applicazione della TOSAP e TARSU. Nel computo dell'area oggetto di occupazione dovranno essere conteggiate, oltre alle superfici relative all'attrazione/manifestazione, anche le strutture connesse ed i relativi automezzi ubicati sul suolo pubblico.**
- e) la capienza complessiva dell'impianto riferita al numero di persone, ai fini delle verifiche di agibilità di cui agli artt.80, 141, 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- f) le dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso numero di targa dei mezzi, se si richiede un'area pubblica per lo stazionamento;
- g) il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione nonché di inizio e termine dell'attività **vera e propria**;
- h) la presenza o meno di animali nell'attrazione;
4. Nel provvedimento di concessione dell'area, dovrà essere chiaramente specificato che l'effettivo esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico è

comunque subordinato alla licenza temporanea di cui all'art.69 del T.U.L.P.S,
previa verifica delle condizioni indicate successivo art.8.

Nella comunicazione di concessione dell'area verranno indicati gli importi da corrispondere al Comune in relazione alla tassa di occupazione suolo pubblico e di smaltimento rifiuti; all'atto della presentazione delle relative ricevute di pagamento il Responsabile dell'area tecnica provvederà alla materiale consegna del provvedimento di concessione dell'area.

5. In caso di richiesta di utilizzo di aree private, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata sempre al **Responsabile dell' area tecnica** che attiverà il procedimento per verificare, attraverso l'ufficio Polizia Locale, la sussistenza delle condizioni indicate al 2° comma del precedente art.1.

6. Il provvedimento di concessione dell'area e adottato dal Responsabile dell'area tecnica previo accertamento della sussistenza delle condizioni predette.

Art.3

Documenti da allegare all'istanza

1. All'istanza vanno allegati:
 - a) fotografia dell'attrazione (se diversa da quella della precedente richiesta);
 - b) copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità;
 - c) elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete, dei collaboratori familiari e dei dipendenti che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere il proprietario dell'attrazione.
 - e) fotocopia della carta d'identità

2. La mancanza di uno dei requisiti su indicati, ovvero della documentazione prevista, l'incompletezza della stessa, la presentazione della domanda o della documentazione fuori termine comportano l'archiviazione della domanda.
3. Le domande contenenti condizioni o riserve non verranno prese in esame.

Art.4

Durata della concessione e individuazione delle aree

1. La durata della concessione non può superare i 30 giorni effettivi.
 2. Non è possibile rilasciare la concessione delle aree nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio.
 3. Qualora sia stata già avanzata richiesta per la concessione di un'area per l'installazione di un circo, l'area stessa non può venire assegnata ad altro complesso circense nei 45 giorni precedenti l'inizio dell'attività indicato nella prima richiesta.
 4. L'area pubblica per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri individuata dall'amministrazione ai sensi dell'art.9, 1° comma, della legge n.337/1968 è ubicata in Via Sant' Agata angolo Via don Ettore Aschedamini, **come da planimetria allegata al presente regolamento.**
- L'area pubblica per le manifestazioni di carattere ludico è individuata come sopra, senza limitazioni di superficie.**
5. La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione.
 6. Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo dell'area, pena la revoca della concessione stessa.

Art.5

Domande concorrenti

1. Nel caso di domande presentate per ottenere la concessione di area in uno stesso periodo, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, tenuto conto dei termini indicati nel 1° comma del precedente art.2.

2. Nel caso di domande presentate nella stessa data, verrà formulata apposita graduatoria dal responsabile **dell'area tecnica** sulla scorta dei seguenti criteri:

a) L'anzianità di frequenza relativa alla installazione della medesima attrazione nel territorio del Comune (punti 2 per ogni anno di anzianità);

b) la residenza in uno dei Comuni della Regione Lombardia (punti 0,1).

A parità di punteggio verrà data priorità a colui che risulta avere maggiore anzianità di appartenenza alla categoria sulla base della data di rilascio da parte del Comune di residenza della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.

Art.6

Modalità di esercizio

1. Con il provvedimento di concessione delle aree devono essere dettate eventuali prescrizioni circa l'orario e le modalità di esercizio delle attrazioni, l'uso di apparecchi sonori, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto di particolari norme igienico sanitarie, ecc.

2. Ciascun concessionario dovrà provvedere al pagamento delle utenze sulla base dei consumi reali e delle tariffe praticate dagli enti gestori, della TARSU e

TOSAP.

In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

Art.7

Tutela degli animali

1.Nel caso di attrazioni con animali, dovrà essere accertata, avvalendosi del competente servizio veterinario dell'A.S.L., l'idoneità dei ricoveri e la situazione generale degli animali stessi.

2.L'accertamento dovrà essere effettuato prima del rilascio della licenza temporanea per l'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. e al successivo art.8.

3.La procedura di accertamento è curata dall'ufficio di polizia locale.

Art.8

Licenza temporanea ex art.69 T.U.L.P.S.

1.Il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area è subordinato al pagamento anticipato della TOSAP e **TARSU e dovrà essere comunicato, da parte del responsabile dell'area tecnica all'ufficio di polizia locale.**

2. Il responsabile dell'area amministrativa, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'ufficio di polizia locale, provvederà al rilascio della licenza temporanea per l'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S.

3.Il rilascio della licenza predetta è subordinata:

- alla dichiarazione di agibilità della struttura installata sull'area concessa, rilasciata dagli organi competenti, ai sensi degli articoli 80, 141, 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.5.1940, n.635, e successive modifiche e integrazioni.

- al parere favorevole rilasciato dal competente servizio veterinario dell 'A.S.L., nel caso di attrazioni con animali, in relazione a quanto previsto dal precedente art.7.

3. Nel caso la capienza complessiva della struttura sia superiore a 200 persone, la procedura per l'acquisizione della dichiarazione di agibilità da parte delle competenti. commissioni di vigilanza, è curata dal servizio comunale incaricato dell'espletamento degli adempimenti in materia di polizia amministrativa.

4. In caso di struttura con capienza complessiva uguale o inferiore a 200 persone, il titolare dell'attrazione dovrà presentare una relazione tecnica, redatta in conformità a quanto stabilito dal 2° comma del citato art.141 del vigente regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., attestante la rispondenza della struttura installata sull'area data in concessione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Art.9

Precarietà delle concessioni

1. L'occupazione dell'area pubblica concessa in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.

2. Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.

La Giunta Comunale, per sopraggiunte ed accertate cause di forza maggiore, quali ad esempio la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, può, con propria deliberazione, revocare la concessione dell'area se già rilasciata, nonchè il diniego delle richieste in fase di istruttoria.

3. Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

Art.10

Riconsegna delle aree

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

2. In caso di modifica o alterazione dei luoghi i concessionari devono provvedere al loro ripristino prima della riconsegna.

3. In caso di inadempienza il responsabile **dell'area tecnica** farà eseguire i lavori a spese del concessionario, a norma di legge.

Art. 11

Allestimento delle strutture

- 1. L'allestimento delle strutture dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa di sicurezza e prevenzione incendi.**
- 2. E' fatto obbligo ai concessionari di comunicare la data di inizio delle operazioni di montaggio delle strutture.**
- 3. Al termine del periodo di concessione deve essere effettuato, da parte del responsabile dell'area tecnica e dell'ufficio di Polizia Locale alla presenza del concessionario, apposito sopralluogo, al fine di accertare il rispetto degli obblighi di cui all' articolo 10.**

Art.12

Tributi e cauzioni a carico del concessionario

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale stabilire di volta in volta idonea ed adeguata cauzione, a garanzia di ogni eventuale danno che possa derivare dall'occupazione, a carico del concessionario da pagarsi, con le modalità stabilite dall'Amministrazione stessa, almeno sette giorni prima dell'installazione dell'attrazione.

Art. 13

Sanzioni

1. Salvo quanto specificatamente previsto dagli articoli precedenti, l'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento comporterà la revoca della concessione e, nei casi di particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati sul territorio comunale.
2. Per la violazione del presente regolamento, l'ufficio di polizia Locale, in base alla gravità dell'infrazione applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
3. Si rimanda alle disposizioni di cui al L. 689/1981 per la disciplina del procedimento sanzionatorio

Art.14

Rimando alle normative vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art.15

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia precedentemente in vigore.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione della delibera di approvazione, ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi del Codice Civile.

